



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



COPIA

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 27/02/2024

OGGETTO: REVOCA DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE, TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE EX. ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. DTSG 1 DEL 19 GENNAIO 2024

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In LOVERE nella RESIDENZA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GREGORINI FABIO



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. DTSG 1 del 19.01.2024 avente ad oggetto "*Approvazione avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Elevata Qualificazione, ex art. 110 c.1, del d.lgs. n. 267/2000, a tempo pieno e determinato - Funzionario Responsabile dell'Area Polizia Locale*";

PRESO ATTO del sopraggiungere di nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario in ordine alle modalità di assunzione del Responsabile dell'Area Polizia Locale;

PREMESSO che il bando concorsuale, essendo rivolto alla generalità dei soggetti interessati alla partecipazione al concorso, è per certo un atto "a contenuto generale" e, allo stesso tempo, anche "normativo" in quanto recante la lex specialis del concorso, di per sé esente da obblighi motivazionali (Cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3058 e 24 marzo 2000, n. 1745, nonché Sez. V[^], 19 novembre 2009 n. 7248, e 11 maggio 2008, n. 3445; Sez. IV[^], 4 maggio 2004, n. 2752);

PRESO ATTO che la Sez. Giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la Sentenza 1 aprile 2020, n. 230 ha ribadito che gli atti a contenuto generale non soggiacciono non solo agli oneri motivazionali, di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 ma neppure alle garanzie partecipative dell'art. 13 della stessa Legge sul procedimento amministrativo. In tal senso si è espresso anche il Cons. Stato, Sez. V[^], 10 aprile 2020, n. 2358 ed il TAR Lombardia, con la Sentenza 02.05.2019 n. 985 ha chiarito che la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati (non è necessario l'inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

RICHIAMATA la Sentenza del Tar Puglia, Lecce 13 settembre 2016, n. 1437 che con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, ha chiarito che la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



RICHIAMATA la Sentenza del Cons. Stato, sez. VI[^], 15 novembre 2016, n. 4704, con la quale è stato evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche;

RICHIAMATA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” che all’art. 21 quinquies, comma 1, penultimo periodo statuisce : “*La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*”;

CONSIDERATO che la procedura di selezione in argomento, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né è stata avviata l'istruttoria, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo avviso, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela dell'avviso pgn. 56371 del 08/04/2019 approvato con determina n. 662 del 05/04/2019;

VISTO l’art. 21 quinquies della Legge 241/1190;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse della scrivente in ordine all’adozione del presente atto;

DETERMINA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

- DI PROCEDERE**, per sopraggiunte ragioni di natura organizzativa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'avviso pubblico per l'assunzione ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 di n. 1 Funzionario Resposanbile della Polizia Locale, a tempo pieno e determinato, Responsabile dell'Area Polizia Locale approvato con determinazione n. DTSG 1 del 19.01.2024;
- DI DARE ATTO** che la presente determinazione trova la sua ratio oltre che nella Legge n. 241/1990 anche nella stesso Bando di concorso che all’art. 7 , comma 6 testualmente recita : “... *senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte dei candidati ... sopravvenute esigenze organizzative costituiscono ... legittimo motivo di revoca del bando di concorso ...*”;
- DI RENDERE** noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all’albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



4. **DI DARE ATTO** che per effetto della presente provvedimento tutti gli atti, nessuno escluso, inerenti alla procedura selettiva in argomento, adottati fino ad oggi sono da intendersi annullati;
5. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GREGORINI FABIO



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GREGORINI FABIO